

Regolamento per la disciplina dei pareri tecnici, delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni idrauliche rilasciate sui beni del demanio idrico regionale, sui beni di proprietà del Consorzio dotati di funzionalità idraulica o sui beni demaniali in sua gestione ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni e le licenze rilasciate dal Consorzio di bonifica in attuazione alle funzioni attribuitegli dall'art. 136 comma c) del R.D. 368/1904¹, dall'articolo 2, comma 6 bis, della L.R. 28/2002² e successive modifiche e integrazioni e sui beni di proprietà del Consorzio aventi funzionalità idraulica ai sensi del R.D.523/1904.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2015³ e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 (Criteri generali)

1. La domanda di concessione/licenza sui beni di cui all'art. 1 e di autorizzazione idraulica di beni, bollata, salvo esenzioni di legge così come previsto dalla normativa vigente, deve essere presentata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con sede in Viale Europa Unita 141 – 33100 UDINE, elaborata secondo lo schema riportato negli specifici modelli editabili, scaricabili dal sito informatico del Consorzio.
2. Il rilascio di un parere tecnico non subordinato a una domanda di concessione, licenza o autorizzazione idraulica, da presentarsi con le modalità riportate nello specifico modello editabile, scaricabile dal sito informatico del Consorzio, prevede il riconoscimento delle spese di istruttoria, con le modalità indicate nel modulo. In caso di successivo rilascio di concessione/licenza o autorizzazione idraulica, l'onere per il rilascio del parere tecnico verrà detratto dagli oneri di istruttoria.
3. Il rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui al "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", da presentarsi con le modalità riportate nello specifico modello editabile, scaricabile dal sito informatico del Consorzio, prevede il riconoscimento delle spese di istruttoria, con le modalità indicate nel modulo.
4. L'atto di concessione/licenza e di autorizzazione idraulica può prevedere, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, limiti e prescrizioni per specifici utilizzi di beni di cui all'art.1.

¹ Art. 134. - Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti art. 136 e 137;
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

² Art. 2 c. 6 bis: I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

³ Art. 16 Comma 2: Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

...omissis

e) rilasciano l'autorizzazione idraulica (cfr. Art. 17 L.R. 11/2015).

5. Le concessioni, le licenze, le autorizzazioni e i pareri tecnici sono sottoscritte dal Direttore Generale o in sua assenza o impedimento dal Presidente del Consorzio, previo rilascio del parere tecnico del Responsabile del Settore Manutenzione e gestione del Consorzio o in sua assenza o impedimento dal Dirigente dell'area Tecnica del Consorzio.

6. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della L.R. 17/2009, del regolamento D.P.Reg. 0180/Pres dd. 29.07.2010 e loro successive modifiche e integrazioni, che si ritengono qui tacitamente recepite.

Art. 3

(Procedimento di concessione)

1. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni/licenze sui beni di cui all'art 1 è pubblicato per la durata di trenta giorni all'Albo Consortile e sul sito informatico del Consorzio e del Comune dove è situato l'immobile. In caso di domande aventi ad oggetto anche beni del Demanio idrico regionale, l'avviso è altresì pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di:

- a) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
- b) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere per l'importazione e l'esportazione di fonti energetiche;
- c) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere non suscettibili di diretta utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica;
- d) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per l'utilizzo di rogge o corsi d'acqua demaniali finalizzati all'accesso alla proprietà.

3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande, si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande di concessione/licenza, anche in concorso con domande di rinnovo relative al medesimo bene del demanio idrico regionale, la stessa è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

5. Il Consorzio esamina preliminarmente la domanda e il progetto per verificarne la completezza e l'ammissibilità, all'occorrenza comunicando al richiedente (entro trenta giorni dalla presa in carico) la necessità di regolarizzare o integrare gli atti entro il termine che sarà stabilito dal Consorzio. In caso di decorrenza di tale termine, senza che il richiedente abbia adempiuto a quanto richiesto senza giustificati motivi, l'istanza sarà dichiarata improcedibile mediante apposita comunicazione all'interessato.

6. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, coincidente con il ricevimento della domanda da parte dell'Unità organizzativa competente, salvo interruzione per richiesta di integrazione della documentazione.

7. Per procedimenti di particolare complessità, il termine di cui al precedente comma 6 può essere esteso fino a 180 giorni dall'avvio del procedimento.

8. L'istruttoria valuterà la compatibilità dell'intervento richiesto con le opere idrauliche e con il regime del corso d'acqua, nonché gli aspetti attinenti le attività di manutenzione e gestionali del corso d'acqua svolte dal Consorzio.

Art. 4

(Pareri istruttori)

1. Il rilascio di concessioni di beni di cui all'art.1 per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015.

2. Il rilascio di concessioni di beni di cui all'art. 1 per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali o

asseverazione sottoscritta da un tecnico e all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, L.R. 11/2015.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni di cui all'art. 1 rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015.

3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni di cui all'art. 1, esclusivamente del Demanio idrico regionale, che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

- a) al parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Manutenzione e gestione del Consorzio;
- b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;
- c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;
- d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni di cui all'art. 1.

4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni di cui all'art. 1, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.

Art. 5

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni/licenze di beni di cui all'art. 1 avviene per il periodo di tempo richiesto dal concessionario e comunque entro i limiti massimi di durata di seguito indicati:

a) fino a 30 anni:

- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane;
- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, ecc., rilasciate a favore di soggetti privati;
- concessioni per l'utilizzo a fini di arboricoltura da legno;
- concessioni per l'utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali, turistico-ricreativi e nautica da diporto;
- concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane

b) fino a 10 anni:

- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere a fini esclusivamente privati;
- concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza la realizzazione di opere;

- concessioni per l'utilizzo a fini agricoli in genere o a fini ittici;
- concessioni per l'utilizzo a fini di deposito materiale.

Art. 6

(Canone di concessione ed oneri istruttori)

1. I canoni annuali e un tantum di concessione/licenze, dovuti a titolo risarcitorio per i maggiori oneri di manutenzione e gestione dei beni di cui all'art.1, e gli oneri istruttori, anche al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica, vengono riscossi tramite l'emissione dei ruoli ordinari consortili riferiti all'anno successivo al rilascio dell'atto autorizzativo.
2. La rinuncia alla concessione/licenza/autorizzazione idraulica o l'impossibilità di utilizzare il bene concesso non dà comunque diritto al rimborso del canone o degli oneri istruttori messi a ruolo.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il canone di concessione può essere rideterminato per cause naturali o per sopravvenuti motivi di forza maggiore non imputabili al concessionario che limitino, anche parzialmente, l'utilizzo del bene concesso.
4. Il canone e gli oneri istruttori da applicare alle singole tipologie di utilizzo delle concessioni/licenze sui beni di cui all'art 1 e delle autorizzazioni idrauliche è definito dai Tariffari allegati A , B e C (Oneri istruttori).
5. I canoni inclusi nel Tariffario di cui all'allegato A fanno riferimento agli aggiornamenti disposti al D.P.Reg. 068/Pres dd.14/04/2014 e s.m.i.
6. I canoni inclusi nel tariffario di cui all'allegato B fanno riferimento agli aggiornamenti disposti con Deliberazione del Consorzio, con le medesime modalità applicate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le tariffe di propria competenza, e vengono applicate alle concessioni rilasciate sui beni di cui all'art 1.
7. Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel Tariffario di cui all'allegato B trova applicazione l'Allegato A, in difetto la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte dell'Area tecnica consorziale.
8. I canoni verranno indicizzati automaticamente, contestualmente all'aggiornamento dei Tariffari applicati.
9. Il canone di concessione è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
10. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.
11. I procedimenti che prevedono il rilascio della concessione/licenza e/o dell'autorizzazione idraulica sono assoggettati al pagamento di una unica spesa istruttoria di cui al Tariffario relativo agli oneri istruttori.
12. In caso di concessioni/licenze o pareri istruttori di particolare complessità può essere richiesto il versamento di spese per oneri istruttori come previsto dal tariffario.
13. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni di cui all'art 1, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento del rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione idraulica, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Art. 7

(Obblighi e responsabilità del concessionario)

1. L'utilizzo dei beni di cui all'Art. 1 deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione/licenza e comunque di tutte le norme vigenti.
2. In caso di concessioni/licenze che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve acquisire in via preventiva tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, rimanendo responsabile per tutta la durata della concessione/licenza di tutti gli interventi ordinari e straordinari che si rendessero necessari per il mantenimento delle opere realizzate.

3. Il concessionario deve lasciare libero accesso al bene di cui all'art.1 al personale consorziale, o da esso autorizzato, per gli adempimenti dei propri compiti istituzionali.

Art. 8

(Cessazione della concessione/licenza e rimessa in pristino dei luoghi)

1. In caso di cessazione o rinuncia al rinnovo alla scadenza della concessione/licenza e nei casi di decadenza o di revoca previsti dall'articolo 10, il concessionario deve rimuovere le opere realizzate sui beni di cui all'Art.1 e ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi entro i termini e le modalità indicate dall'Amministrazione Consorziale.

2. In caso di inadempimento, decorsi inutilmente 60 giorni dall'intimazione a mezzo RR o strumenti equipollenti, il Consorzio provvederà d'ufficio alla rimessa in pristino. I costi verranno addebitati al titolare della concessione/licenza, mediante emissione a ruolo nell'avviso relativo all'anno successivo a quello dell'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino.

3. Qualora il concessionario cessato inadempiente non sia titolare di posizione contributiva iscritta a ruolo, alla decorrenza dei termini di cui al comma 2, il Consorzio provvederà per le vie legali. In tal caso il foro competente è quello di Udine.

Art. 9

(Divieti e usi di terzi)

1. Il bene di cui all'art.1 non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali viene concesso, così come espressamente indicate nell'atto di concessione.

2. Nei casi previsti all'articolo 13, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione del Consorzio, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. Il concessionario, previa autorizzazione del Consorzio, può sostituire altri nel godimento della concessione.

Art. 10

(Decadenza e revoca)

1. Con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, è dichiarata la decadenza della concessione in caso di:

- a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
- b) violazione dei divieti di cui all'articolo 9;
- c) mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;

2. Con deliberazione del Consorzio, la concessione/licenza può essere motivatamente revocata senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna:

- a) qualora la stessa risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici;
- b) per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 11

(Rinnovo della concessione/licenza)

1. È escluso il rinnovo tacito delle concessioni/licenze.
2. L'istanza di rinnovo va presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza.
3. La concessione/licenza conserva la sua efficacia e ne viene riscosso il canone fino al formale rinnovo.
4. In caso di mancato rinnovo la concessione decade e si applica quanto previsto all'art. 8, riscuotendo il canone fino alla accertata rimozione delle opere e rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12

(Subentro nella concessione)

1. La variazione dell'intestazione dei beni immobili beneficiari di concessioni/licenze comporta la voltura d'ufficio delle stesse a favore del nuovo intestatario, fatta salva la rinuncia espressa. In tale

caso trova applicazione l'art. 6 comma 2. Qualora la concessione sia rilasciata a beneficio di beni mobili, non è ammesso il subentro di terzi nell'atto di concessione.

2. In caso di morte o di rinuncia del concessionario gli eredi hanno la facoltà di subentrare nell'atto di concessione a beneficio di beni non immobiliari. La facoltà deve essere esercitata entro il trenta settembre successivo alla morte o alla rinuncia del concessionario.

3. Qualora la concessione sia rilasciata a più soggetti, la facoltà degli eredi di subentrare al concessionario in caso di morte o di rinuncia è subordinata all'assenso degli altri concessionari.

4. E' ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni di cui all'art.1 a favore del nuovo utilizzatore, in caso di alienazione di beni a servizio dei quali erano state realizzate le opere oggetto di concessione.

5. E' ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni di cui all'art.1 da parte di società o enti pubblici e privati operanti nei settori della produzione, importazione o esportazione di fonti energetiche, dell'erogazione di pubblici servizi e delle infrastrutture di comunicazione, a favore del nuovo soggetto proprietario o gestore.

6. Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, le concessioni sui beni di cui all'art. 1, s'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni per motivate esigenze sopravvenute per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Art. 12 bis

(Occupazioni non soggette a concessione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni di cui all'art. 1 con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni di cui all'art.1 necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni di cui all'art. 1 a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale (che rimangono comunque subordinati al parere tecnico favorevole del Consorzio in qualità di ente gestore per la risoluzione delle interferenze temporanee).

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1 trasmette al Consorzio, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite.

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni di cui all'art. 1, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

2. Non sono soggetti a concessione i transiti su beni di cui all'art. 1 per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.

523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) o L.R. 11/2015, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni di cui all'art. 1 interessati dal transito, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili e al parere favorevole del Consorzio. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o L.R. 11/2105, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili e al parere favorevole del Consorzio:

- a) le occupazioni di beni di cui all'art. 1 per un periodo non superiore a due giorni;
- a bis) le occupazioni di beni di cui all'art. 1 per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;
- b) le occupazioni di beni di cui all'art.1 per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

Art. 13

(Occupazioni non soggette alla corresponsione del canone)

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, di beni di cui all'art 1 da parte di privati finalizzate all'esecuzione di interventi per la salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d'acqua o per il recupero ambientale secondo quanto disposti dall'art.33 della L.R. 11/2015 e s.m.i.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di beni di cui all'art. 1:

a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;

b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici.

b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quater) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

b quinqes) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell' articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996 .

3. Alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della L.R. 17/2009, si applica il canone determinato ai sensi dell'Art. 6.

Art. 13 bis

(Concessioni/licenze provvisorie)

1. Il rilascio di concessioni/licenze per l'occupazione temporanea di beni di cui all'Art.1 per il periodo necessario alla realizzazione di opere dichiarate urgenti, di opere provvisorie, di opere destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, è subordinato all'acquisizione dei pareri istruttori di cui all' articolo 4.

2. Le concessioni/licenze di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone di occupazione determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e possono essere rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi.

Art. 13 ter

(Manifestazioni motoristiche e ciclistiche)

1. Il rilascio di concessioni al transito all'interno di aree di cui all'art. 1 per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni di cui all'art. 1 funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o della L.R. 11/2015, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili.

1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura competente in materia di idraulica.

1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.

Art. 14

(Posa di appostamenti)

1. Il rilascio delle concessioni/licenze per la posa di appostamenti fissi all'interno di aree di cui all'Art.1 per l'esercizio dell'attività venatoria è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui alla L.R. 11/2015
2. Le concessioni/licenze di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria su aree di cui all'Art.1 devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente.

Art. 15

(Concessione agli scarichi)

1. Nei corpi idrici di cui all'art. 1 possono essere recapitate le seguenti acque:
 - a) acque meteoriche;
 - b) acque reflue domestiche così come definite dall'art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006;
 - c) acque assimilate alle reflue domestiche così come definite dagli artt. 101 c.7 D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/2002 art. 18 lett. c bis) e c ter) e DPR 227/2001 art.2 lett. a), b) e c);
 - d) acque reflue industriali così come definite dall'art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006;
 - e) acque assimilate alle reflue industriali così come definite così come definite dall'art. 74 c.1 lett. i del D.Lgs. 152/2006;
 - f) acque da sottosuolo così come definite dal D.P.Reg. 01/Pres. dd. 08.01.2020.

Le successive modifiche e integrazioni alle normative di riferimento sopra citate si intendono qui tacitamente recepite.

2. La concessione allo scarico su corpo idrico superficiale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015 dell'ente di competenza per la classe del corpo idrico ricettore, dalla dichiarazione dell'ente gestore del servizio idrico integrato sull'impossibilità a recapitare le acque nella propria rete fognaria.

3. Per scarico di acque meteoriche si intendono quelle provenienti da coperture di edifici, piazzali, comunque non adibiti ad attività produttive ecc., collettati nel corpo idrico in forma puntuale attraverso una condotta chiusa o a cielo aperto, purché rivestita. Per gli scarichi di acque meteoriche ricadenti in zone soggette a tributi di bonifica verrà corrisposto solo il canone per l'occupazione dell'area demaniale della condotta.

4. Il canone per l'occupazione dell'area demaniale viene determinato dall'estensione della condotta di scarico nel sedime dei beni di cui all'art. 1 per la larghezza della condotta stessa, con un minimo di 2,50 m.

5. Il canone per lo scarico di acque reflue domestiche così come definite dall'art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006, viene calcolato sulla base degli abitanti equivalenti, come determinati dalla Linea guida di ARPA-FVG (LG 40.01 del 13.11.17. e s.m.i.)

6. Il canone per lo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche diverse da quelle di cui all'art. 74 c. 1 lett. g D.Lgs. 152/06 e acque da sottosuolo derivanti da sondaggi e da perforazioni, o derivanti da processo produttivo per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, viene determinato sulla base della portata massima di scarico autorizzata.

7. Il canone per lo scarico di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o assimilate viene determinato sulla base della portata massima di scarico autorizzata.

8. Qualora lo scarico colletti in unica condotta finale sia acque reflue domestiche che acque meteoriche, trovano applicazione entrambi i relativi canoni di scarico e la superficie di ingombro viene determinato dalla sola condotta confluyente nel sedime dei beni di cui all'art. 1.

9 Qualora lo scarico delle acque avvenga su un corpo idrico non appartenente ai beni di cui all'art 1 ma idraulicamente comunicante con un corpo idrico di cui all'art 1, lo scarico è soggetto al rilascio della concessione da parte del Consorzio per i maggiori oneri legati alla funzionalità della gestione idraulica di cui art.4 c.9 L.R. 11/2015.

Art. 16

(Cessazione utilizzo manufatti)

1. I manufatti concessi su beni di cui all'Art.1 di cui viene dimostrato il cessato utilizzo da parte del concessionario, aventi interesse o rilevanza paesaggistica e/o ambientale e/o culturale e/o urbanistica possono essere rimossi esclusivamente previo rilascio del parere favorevole da parte delle amministrazioni competenti, comprese quelle di cui all'art.4, e del Consorzio.
2. In caso di accertato mancato rilascio dei pareri di cui al comma 1 il manufatto verrà conservato a cura del concessionario, che verrà esentato dalla riscossione del relativo canone previo accertamento del cessato utilizzo.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione da parte degli organi deliberativi del Consorzio.
2. Il presente regolamento si applica altresì, per quanto compatibile, a tutti i procedimenti non ancora definiti al momento della sua entrata in vigore.